



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Direzione Generale Motorizzazione

Prot. n. 34915-RU

Roma, 13 dicembre 2011

OGGETTO: Dispositivo a luce lampeggiante gialla/arancione. Quesito.

Con e-mail del 6 dicembre u.s. è stato chiesto parere sulla possibilità di contestare, a norma dell'art. 78 del Codice della Strada (C.d.S.), in assenza di specifica annotazione sulla carta di circolazione, l'installazione permanente di dispositivi a luce lampeggiante gialla/arancione su un autocarro che saltuariamente effettua trasporti in condizioni di eccezionalità.

Nel merito, tenuto conto degli aspetti di competenza, si comunica quanto segue.

I dispositivi di illuminazione, ivi compresi quelli a luce lampeggiante, rientrano tra gli elementi indicati all'art. 78 del C.d.S., recante "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione".

Tuttavia, l'ambito di applicazione dell'articolo 78 del C.d.S. va definito correlandone i contenuti con quelli dell'articolo 236 del regolamento di esecuzione del Codice della strada. La lettura congiunta dei due articolati rileva che l'eventuale assoggettamento alla disciplina dell'articolo 78 è subordinato, fatto salvo i casi espressamente previsti, alla contestualità delle due seguenti condizioni:

1) la modifica deve riguardare una caratteristica costruttiva indicata all'appendice V, al titolo III del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;

2) la medesima caratteristica deve essere stata individuata con provvedimento di questa Amministrazione.

In relazione a quest'ultimo punto non risultano provvedimenti che abbiano individuato i dispositivi a luce lampeggiante gialla/arancione tra le caratteristiche costruttive da sottoporre ad eventuale aggiornamento della carta di circolazione.

Per quanto argomentato, si ritiene che l'eventuale installazione dei dispositivi in argomento non possa essere oggetto di specifico aggiornamento della carta di circolazione a norma del più volte citato art. 78 del C.d.S..

f.to IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli